



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Art. 1

Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura (ufficio Legale interno) della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito, per brevità, chiamato anche ufficio Legale.

Art. 2

Composizione dell'ufficio Legale

1. Dell'Avvocatura fanno parte esclusivamente i dipendenti della Camera di commercio inquadrati nella fascia dirigenziale o nella categoria D, in possesso del titolo di avvocato ed assegnati all'ufficio Legale con provvedimento formale, iscritti all'elenco speciale, annesso all'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del R.D.L. n. 1578/1933, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.

Art. 3

Funzioni contenziose

1. L'ufficio provvede ordinariamente con i propri legali alla rappresentanza, assistenza e difesa dei diritti e degli interessi della Camera di commercio nelle controversie davanti a tutti gli organi giurisdizionali ed extragiurisdizionali nei quali l'Ente camerale è parte.

2. Tuttavia nei giudizi di particolare rilevanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio, il Segretario Generale, cui è riservata la decisione ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 165/2001, può affidare la difesa e la rappresentanza dell'Ente camerale, congiuntamente o disgiuntamente agli avvocati dell'ufficio, anche a professionisti esterni del libero Foro, di chiara fama, specialisti del particolare settore o docenti universitari.

3. Agli avvocati dell'ufficio è consentito domiciliarsi presso altri avvocati per tutti gli affari da trattarsi al di fuori del circondario del Tribunale di Livorno e di Grosseto nonché di effettuare il servizio di domiciliatura presso le autorità giudiziarie dei medesimi circondari esclusivamente a favore di altri Enti camerali nonché enti, organismi e società del sistema camerale.

Art. 4

Funzioni consultive

1. Previa richiesta degli organi dell'Ente camerale, del Segretario Generale e dei dirigenti, l'ufficio esprime pareri e formula proposte e linee guida su regolamenti, capitolati, bandi, provvedimenti, transazioni, istruzioni generali, contratti e su quant'altro riconosciuto necessario.

2. L'Avvocatura esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.

3. Su richiesta del Segretario Generale ovvero dei singoli Dirigenti, l'Avvocatura:

- predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei servizi interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;



- suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
- recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

Art. 5

Status

1. I dipendenti assegnati all'ufficio sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense. Essi sono assoggettati alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina relativa all'ordinamento della professione forense.
2. Gli avvocati svolgono le proprie funzioni in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni e delle norme deontologiche forensi. Essi, in quanto tali, non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto ed ai medesimi non è consentito l'esercizio della libera professione.
3. Ai legali dell'Ente camerale, in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14 settembre 2000, sono attribuiti i compensi professionali connessi alle rispettive funzioni di rappresentanza e difesa processuale svolte così come previsto dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.

Art. 6

Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 584/1993 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 7

Organizzazione interna

1. Il responsabile dell'ufficio, di concerto con il Segretario Generale, sovrintende alla disciplina dell'ufficio ed alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, provvedendo allo studio ed alla trattazione delle controversie nonché al patrocinio di esse, secondo il criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro, sotto il profilo professionale dell'impegno, della natura degli atti e delle rispettive attitudini ed esperienze professionali.
2. Il Segretario Generale, nell'ambito dei poteri di direzione a lui spettanti, procede all'assegnazione degli affari giudiziari sulla base di criteri improntati alla più equa distribuzione degli affari stessi. La difesa dell'Ente camerale sarà, di norma, salvo diversa disposizione del Segretario Generale, assunta in forma congiunta e/o disgiunta da tutti i professionisti in servizio, previa comunque individuazione del responsabile del singolo affare che ne curerà gli adempimenti necessari.

Art. 8

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L. 241/1990, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - atti difensivi e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.



Art. 9

Compartecipazione

1. Ai legali dell'ufficio sono attribuiti gli onorari e le competenze relative a tutte le controversie concluse con provvedimento giudiziale o provvedimento ad esso equiparato, interamente o parzialmente favorevole per la Camera di commercio.
2. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in qualunque stato e grado del giudizio definisce la lite decidendola nel merito con il rigetto integrale delle azioni promosse contro l'Ente camerale ovvero con l'accoglimento integrale delle azioni promosse dall'Amministrazione. Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziari che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono il giudizio promosso contro l'Ente camerale dichiarandone la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o la irricevibilità della domanda, la carenza di giurisdizione o di competenza, l'estinzione o la perenzione del giudizio, la cessazione della materia del contendere.
3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente camerale.
4. Nel caso di esito parzialmente favorevole, l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente camerale.

Art. 10

Fondo per i compensi professionali

1. Il fondo per i compensi professionali viene alimentato con gli importi dei diritti ed onorari liquidati nei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze e decreti) o stragiudiziali (lodi, arbitrati, transazioni, ecc...) interamente o parzialmente favorevoli all'Ente camerale ed effettivamente introitati.
2. Alimenta, altresì, il fondo l'eventuale attività giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei provvedimenti giudiziari a favore della Camera di commercio, nonché i compensi dovuti all'Ente camerale a seguito di attivazione di domiciliazioni, commisurati al vigente tariffario forense ed effettivamente introitati.
3. Le somme accantonate sono destinate esclusivamente a retribuire i compensi che qui vengono regolamentati.
4. L'erogazione dei compensi è disposta, a titolo di trattamento incentivante, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e dalla contrattazione decentrata integrativa.
5. Gli avvocati dipendenti dell'Ente camerale hanno diritto ad un compenso il cui valore è pari alla somma delle note da loro redatte ed approvate dal Segretario Generale, in relazione alle cause concluse con sentenza favorevole all'Ente camerale come sopra individuate.
7. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati applicando i minimi della tariffa professionale forense in vigore.
8. L'erogazione dei compensi è subordinata alla condizione che la controversia si sia conclusa con la soccombenza della parte avversa e, nel caso di sentenza favorevole con vittoria di spese, alla condizione che a conclusione del giudizio le somme siano state effettivamente recuperate.
9. Con separato provvedimento del Segretario Generale sono definiti i criteri per la ripartizione e la liquidazione dei compensi.
10. Gli avvocati che concorrono a pieno titolo al raggiungimento degli obiettivi del servizio hanno diritto comunque ai compensi destinati a compensare la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale previsti dalla contrattazione decentrata integrativa.



Art. 11

Notula per la quantificazione di diritti ed onorari

1. In tutti i casi in cui sia stato pronunciato un provvedimento di cui all'art. 9, in assenza di pronuncia sulle spese ovvero nell'ipotesi di compensazione delle stesse, l'avvocato incaricato redige apposita notula, avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i diritti e gli onorari indicati in misura corrispondente ai minimi tariffari risultanti dal tariffario forense vigente al momento del deposito della sentenza conclusiva del grado di giudizio. Per la redazione della notula si fa riferimento a quella depositata o che si sarebbe dovuta depositare nel relativo giudizio.
2. Nel caso di affidamento di incarico professionale congiunto a più difensori dell'ufficio, la notula sarà comunque unica, corrispondente alla prestazione di un solo legale e divisa in parti uguali tra i beneficiari.
3. In caso di affidamento di incarico professionale al legale interno congiuntamente ad avvocato del libero Foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole ai sensi dell'art. 9, all'avvocato dell'ufficio sarà riconosciuto un compenso pari alla metà di quello determinato secondo il precedente comma 1.

Art. 12

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'ufficio per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione.
2. L'Ente camerale garantisce le risorse necessarie, nei limiti delle norme vigenti, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e per la dotazione e gli strumenti di carattere scientifico.